



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 19 giugno 2014

Protocollo: 60397

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni  
Interregionali/Regionali/Interprovinciale  
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e p. c.  
Alla Direzione centrale antifrode e controlli

Alla Direzione centrale analisi merceologica e  
laboratori chimici

All'Ufficio centrale audit interno

Al SAISA SEDE

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura  
Italiana ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale - Sezione  
Italiana ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria  
Italiana ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana  
del Commercio e del Turismo

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali ROMA

Alla Fedespedi MILANO

All'Anasped MILANO

All'Assocad LIVORNO

**OGGETTO:** Perfezionamento attivo di zucchero – Utilizzo dei bollettini INF5  
Doc. TAXUD/A2/SPE/2013/013REV5

Alcuni Stati membri hanno posto dei quesiti in merito alla corretta applicazione del regime di perfezionamento attivo modalità EX/IM nel settore dello zucchero e sull'utilizzo dei bollettini di informazione INF5. Al riguardo, i Servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno predisporre l'allegato documento di lavoro che è stato discusso e approvato nell'ambito del Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali il 1° aprile u.s..

***Contenuto del documento comunitario TAXUD/A2/SPE/2013/013REV5***

Il documento descrive un esempio di operazione di perfezionamento attivo di zucchero, nella quale viene applicato il sistema della compensazione per equivalenza con l'esportazione anticipata. Nell'ambito di tali operazioni è previsto l'utilizzo del bollettino INF5, attraverso il quale il titolare dell'autorizzazione che ha effettuato l'esportazione anticipata dei prodotti compensatori ottenuti con merce equivalente (zucchero comunitario) trasferisce ad un altro soggetto, stabilito nel territorio dell'UE, il diritto di importare in esenzione daziaria la stessa quantità di zucchero che è stata utilizzata per la produzione dei prodotti compensatori precedentemente esportati.

Nel documento viene specificato che al punto 9) dell'autorizzazione deve essere indicato il nominativo dell'operatore o degli operatori a cui verranno trasferiti i diritti e gli obblighi e, nella casella 2 del bollettino INF5, deve comparire il nominativo di uno degli operatori previsti nell'autorizzazione al punto 9) sopra citato.

E' possibile derogare a tale regola solo nel caso in cui i soggetti a cui verranno trasferiti i diritti e gli obblighi sono soggetti stabiliti nel territorio dell'UE e titolari dello status di AEO semplificazioni (AEOC – AEOF). In tal caso, al punto 9) dell'autorizzazione, dovrà essere indicata la seguente frase: " i diritti e gli obblighi possono essere trasferiti alla persona di cui alla casella 2 dell'INF5 qualora tale persona abbia la qualifica di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e sia stabilito nell'Unione".

Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di perfezionamento attivo assuma la veste di un'autorizzazione unica in quanto gli uffici doganali di vincolo della merce a reintegro sono posti in Stati membri diversi da quello ove viene effettuata l'esportazione, lo Stato membro di rilascio dell'autorizzazione dovrà notificare, in applicazione dell'art.501

parag.3 lett.a del Reg.to CEE 2454/93, la copia dell'autorizzazione agli altri Stati membri interessati alle operazioni di perfezionamento.

Pertanto, nel caso in cui codesti Uffici doganali ricevano una istanza di autorizzazione di perfezionamento attivo in cui siano previsti uffici di vincolo posti in altri Stati membri, l'istanza stessa dovrà essere inviata **all'Ufficio regimi doganali e traffici di confine di questa Direzione centrale, quale ufficio di contatto a livello unionale per le autorizzazioni uniche.**

Il documento in questione contempla anche l'ipotesi in cui, nel corso delle operazioni, cambi il soggetto a cui viene trasferito il diritto di importare lo zucchero in esenzione. In tal caso, è necessario che il titolare dell'autorizzazione richieda la modifica del bollettino INF5 all'Ufficio di emissione dello stesso o all'Ufficio di controllo. Nel caso in cui il nuovo soggetto indicato al punto 2 dell'INF5 non è previsto al punto 9) dell'autorizzazione fra i cessionari del diritto a reimportare le merci in esenzione dovrà essere modificata anche l'autorizzazione stessa per introdurre tale nominativo.

In applicazione della deroga di cui sopra, la modifica dell'autorizzazione non sarà necessaria se il nuovo soggetto a cui verranno trasferiti i diritti e gli obblighi è un soggetto AEOC-AEOF.

Il paragrafo B del documento contiene una semplificazione richiesta da questa Agenzia per superare le difficoltà rappresentate da alcuni operatori del settore nell'utilizzo del bollettino INF5. In particolare, l'allegato 71 del Reg.to CEE 2454/93 prevede che la copia 3 del bollettino INF5 debba seguire la merce fino al confine dell'Unione dove il competente Ufficio doganale deve apporre il visto uscire e rinviare il documento vidimato all'ufficio di esportazione. Nello svolgimento delle operazioni, tuttavia, è accaduto che la copia 3 dell'INF5 sia stata smarrita o non sia tornata in tempo utile per poter effettuare la reimportazione della merce terza nel termine dei tre mesi dalla data di esportazione, previsto dalla normativa unionale.

In considerazione dell'avvenuto superamento delle procedure cartacee nelle operazioni di esportazione e dell'utilizzo del sistema ECS per l'acquisizione del visto uscire delle merci dal territorio dell'Unione, è stato ora previsto che l'originale e le copie 1, 2, 3 dell'INF5 siano trattenute dall'Ufficio di esportazione, fino all'acquisizione nel sistema ECS, attraverso il messaggio MRN, della prova dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dell'Unione. In tale momento, l'Ufficio di esportazione compilerà il punto 10

dell'INF5 e restituirà al dichiarante l'originale e le copie 1 e 2 dell'INF5, mentre la copia 3 verrà inviata all'Ufficio di controllo.

***Indicazioni di carattere generale per il rilascio/applicazione delle autorizzazioni di perfezionamento attivo***

Si coglie l'occasione della diramazione del documento unionale sopra citato per richiamare l'attenzione degli Uffici sulle regole generali di applicazione del regime di perfezionamento attivo nel settore dello zucchero e in tutti gli altri settori merceologici in cui tale regime trova applicazione.

In particolare, si ricorda di verificare all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nella gestione delle operazioni di vincolo e appuramento del regime, i seguenti elementi:

- *compensazione per equivalenza nel settore dello zucchero*

rispetto delle indicazioni contenute nel documento TAXUD/2048/2009, diramato con nota prot. n. 25516 del 22.03.2010, riguardante il controllo della qualità dello zucchero equivalente e dello zucchero proveniente da paesi terzi;

- *acquisizione della garanzia*

sulla merce terza vincolata al regime di perfezionamento attivo, modalità IM/EX, all'atto del vincolo della merce al regime (art.182 T.U.L.D.);

per le operazioni di perfezionamento attivo, modalità EX/IM, non essendoci merce terza in sospensione dal pagamento dei diritti non deve essere acquisita la garanzia;

- *applicazione della regola del no draw-back (art.216 del Reg.to CEE 2913/92)*

quando l'operatore, all'atto dell'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti in una operazione di perfezionamento (sia con modalità IM/EX che EX/IM), richiede il rilascio di un certificato di origine preferenziale (EUR1 – EURMED – dichiarazione su fattura) verso un paese per il quale è prevista, senza deroghe, la regola del no draw-back, sorge per l'esportatore l'obbligazione doganale sulle merci non originarie dell'Unione incorporate nei prodotti compensatori (art.216 del Reg.to CEE 2913/92). Tale regola si applica anche nel caso di operazioni EX/IM dove le merci incorporate nei prodotti compensatori sono merci equivalenti, in quanto anche in tale ipotesi si avrebbe dall'operazione un doppio vantaggio (vedi documento TAXUD/724/2003). In tal caso, se l'esportatore richiede l'emissione di un certificato di origine preferenziale all'atto dell'esportazione e contemporaneamente l'emissione del

bollettino INF5, dovranno essere riscossi i diritti doganali sulla merce in perfezionamento attivo oppure l'esportatore dovrà rinunciare ad uno dei benefici sopra citati.

- *riscossione dell'IVA sulla merce a reintegro*

in caso di operazioni di perfezionamento attivo modalità EX/IM con esportazione anticipata, all'atto dell'importazione a reintegro della merce terza dovrà essere riscossa l'IVA, in applicazione dell'art.67 del D.P.R. n. 633/72.

Codeste Direzioni vigileranno sulla conforme e uniforme applicazione della procedura da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare alla Scrivente eventuali problematiche.

*Il Direttore Centrale*  
*f.to Dr.ssa Cinzia Bricca*

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93”